TESTO UNICO RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI DECRETI

Art. 10

Decreto Ministeriale Vigliani, 30 gennaio 1874; regolamento 28 novembre 1909, n. 810, art. 12

In capo ad ogni legge o decreto pubblicato nella Gazzetta e nella raccolta ufficiale, deve indicarsi la data, il numero proprio dell'atto, e l'argomento. Per la pubblicazione nella raccolta, deve anche aggiungersi la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale e' stato dato l'annunzio dell'inserzione di cui al secondo capoverso dell'art. 8.

Versione in vigore dal 13 novembre 1931, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti
Estremi	Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-la-promulgazione-e-pubblicazione-delle-leggi/art-10-decreto-ministeriale-vigliani-30-gennaio-1874-regolamento-28-novembre/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it